

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 49

Adunanza 20 novembre 2014

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI SETTIMO TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 32 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 774 – 39890/2014

Sotto la presidenza del Vicepresidente ALBERTO AVETTA, si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala del Consiglio Provinciale - P.zza Castello, 205 - Torino, con l'intervento degli Assessori: PIERGIORGIO BERTONE, CARLO CHIAMA, ANTONIO MARCO D'ACRI e ROBERTO RONCO e con la partecipazione del Segretario Generale GIUSEPPE FORMICHELLA.

Sono assenti gli Assessori MARCO BALAGNA, GIANFRANCO PORQUEDDU, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI e SERGIO BISACCA.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Vicepresidente.

Premesso che per il Comune di Settimo Torinese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 59 - 9372 del 7 ottobre 1991, successivamente modificato con Variante Tecnico Normativa n. 1, approvata con D.G.R. n. 36-15683 del 30 dicembre 1996, con Variante n. 4, approvata con D.G.R. n. 8-27657 del 28 giugno 1999, con Variante n. 7, approvata con D.G.R. n. 4-5477 del 11 marzo 2002, con Variante n. 13, approvata con D.G.R. n. 26-29 del 9 maggio 2005 e con Variante Strutturale n. 15 al P.R.G.C., approvata con D.G.R. n. 51-4542 del 27 novembre 2006;
- ha approvato quindici Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma, articolo 17, L.R. 56/77 ed una, la n. 31, ai sensi del quinto comma del citato articolo;
- ai sensi della L.R. 1/2007 ha approvato:

- con D.C.C. n. 16 del 29 febbraio 2008, la Variante Strutturale n. 18 al P.R.G.C. vigente;
- con D.C.C. n. 20 del 31 marzo 2009, la Variante Strutturale n. 20 al P.R.G.C. vigente;
- con D.C.C. n. 27 del 25 marzo 2011, la Variante Strutturale n. 21 al P.R.G.C. vigente;
- con D.C.C. n. 27 del 30 marzo 2012, la Variante Strutturale n. 24 al P.R.G.C. vigente;
- con D.C.C. n. 20 del 20 marzo 2014, la Variante Strutturale n. 30 al P.R.G.C. vigente;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 71 del 31 ottobre 2014, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 32 al P.R.G.C., ai sensi del comma 5, articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Provincia, in data 10 novembre 2014 (pervenuta tramite PEC in data 11/11/2014), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. 045/2014)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 42.710 abitanti al 1971; 44.210 abitanti al 1981; 45.984 abitanti al 1991, 47.023 abitanti al 2001 e 46.875 abitanti al 2011; si rileva un trend demografico nel periodo 1971/2011, in incremento del +9% circa;
- superficie territoriale di 3.237 ettari di pianura, con pendenze inferiori al 5%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di 2.968 *ha* appartenenti alla *Classe II^A* (pari a circa il 92% della superficie comunale), dei quali 1.581 con destinazione diversa da quella agricola; inoltre 50 *ha* sono interessati da "Aree boscate";
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 1 denominato "AMT-NE" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- risulta individuato, ai sensi dell'articolo 19 delle N.d.A., quale "polo medio" dell'armatura urbana che dispone di una diversificata offerta di servizi interurbani, a maggior raggio di influenza; appartengono a questo livello i Comuni di Carmagnola, Chieri, Chivasso, Ciriè, Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Orbassano, Pinerolo, Rivoli e Venaria Reale;
- risulta individuato, ai sensi dell'articolo 23 delle N.d.A. tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale;
- è individuato da P.T.R., poi confermato da P.T.C., come centro storico di *tipo C*, di media rilevanza;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'Autostrada Torino-Milano "A4" e da un tratto della Torino-Aosta "A5", dalla ex S.S. n. 11 (ora di competenza regionale nel tratto interessato) e dalle Strade Provinciali n. 3 della Cebrosa, n. 12 del Fornacino, n. 92 di Castiglione, n. 93 di San Mauro, n. 220 di Brandizzo e n. 226 della Cascina Rubiana;
 - è attraversato dalla Ferrovia Torino - Milano, è presente una stazione;
 - è interessato dal tracciato della linea ferroviaria ad Alta Capacità Torino-Lione;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Fiume Po e dal corso d'acqua di rii minori, bealere ecc;
- tutela ambientale:
 - il PTC2 individua una porzione del territorio interessata dall'area protetta provinciale, denominata: Zona naturale di salvaguardia "Tangenziale Verde e Laghetti della

Falchera”, di connessione tra parchi urbani e regionali, relativo alle aree di ex proprietà della BOR.SET.TO srl, per una superficie complessiva di circa 2.423.175 mq ripartita tra i comuni di Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Torino;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 71 del 31 ottobre 2014 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, riguarda modesti e puntuali adeguamenti di carattere normativo e cartografico che non modificano il vigente quadro strutturale di riferimento, finalizzati a migliorare la gestione del PRG.

In particolare la presente Variante è proposta per modificare lo strumento attuativo per l’intervento già previsto dal PRG vigente sul complesso edilizio di Cascina Bordina, per la valorizzazione economica di alcune aree di proprietà pubblica e per eliminare alcune previsioni di opere pubbliche non più necessarie. Di seguito gli oggetti della Variante 32 al P.R.G.C. vigente, riassunti in tre diverse categorie:

- 1) Soluzioni a problemi minori che non presentano caratteri strutturali ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 56/77:
 - zona normativa di PRG vigente denominata “*Mf19*” in cui è ricompresa la Cascina Bordina, - modifica dello strumento attuativo da Piano Particolareggiato a Permesso di costruire convenzionato, più coerente con le condizioni di avanzato degrado della Cascina, mantenendo, comunque, la modalità procedurale del controllo pubblico;
 - zona normativa di PRG vigente “*agricola produttiva indifferenziata - a.p.i.*” sita in prossimità dello svincolo della tangenziale nord, viene modificata la tipologia in “*area agricola produttiva interclusa nel sistema insediativo - a.i.a.*”, più coerente con lo stato di fatto dei luoghi;
 - zona normativa di PRG vigente denominata “*a.p.i.*” sita in via Brescia - modifica tipologia area agricola in “*a.i.a.*”;
 - zona normativa di PRG vigente denominata “*a.p.i.*” sita in Borgata Paradiso - modifica tipologia area agricola in “*a.i.a.*”;
 - zona normativa di PRG vigente denominata “*V81*-X*” sita in Corso Piemonte, per le caratteristiche del luogo si elimina il vincolo a spazio pubblico e si individua uno spazio privato pertinenziale;
 - eliminazione della previsione di una rotatoria nell’intersezione tra via Milano e via Pongona, essendo venuto meno l’interesse dell’Amministrazione Comunale;
 - eliminazione di uno spazio a sedime stradale in zona normativa “*Pi7*” sita in via Nenni , per valorizzazione patrimoniale;
 - zona normativa di PRG vigente denominata “*V-It1*” sita in corso Piemonte, via Rabellotto - eliminazione vincolo a spazio pubblico ed estensione dell’attigua zona normativa “*Da199*”;
 - zona normativa di PRG vigente denominata “*VI*” sita in via Buonarroto - eliminazione vincolo a spazio pubblico e individuazione spazio privato pertinenziale (cortile);
 - zona normativa di PRG vigente denominata “*Mf4-Gt1-3c*” sita in via Lombardia - modifica destinazione d’uso da plurifunzionale complessa a spazio privato pertinenziale;
 - zona normativa di PRG vigente denominata “*Ea*” sita in Borgata Paradiso - specificazione alla disciplina attuativa per la destinazione d’uso dei fabbricati esistenti;
 - zona normativa di PRG vigente denominata “*Ha29*” sita in via Fornaci località Villaggio Ulla - specificazione alla disciplina attuativa per segnalazione area da bonificare;
 - zona normativa di PRG vigente denominata “*Ea76*” sita in via Milano - eliminazione vincolo a spazio pubblico ed estensione zona normativa senza aumento della capacità insediativa;

- zona normativa di PRG vigente denominata “*Ha12b*” sita in via Colombatto - modifica sigla normativa in “*Fa83*” e strumento attuativo da Piano Esecutivo Convenzionato a Permesso di Costruire Convenzionato, finalizzato a semplificare la procedura attuativa;
- zona normativa di PRG vigente denominata “*Nt7*” sita in via San Mauro - estensione delle destinazioni d’uso ammesse;
- zona normativa di PRG vigente denominata “*Ea85*” sita in Mezzi Po - estensione delle destinazioni d’uso ammesse.

2) Eliminazione di incongruenze cartografiche e normative:

- zone normative “*Da297*” e “*Fa45*” site in via Gribaudia - eliminazione incongruenza cartografica del tracciato del canale scolmatore;
- zona normativa “*Gt24*” sita in via Verdi - ripermetrazione area soggetta a SUE con esclusione dei fabbricati ricadenti nel Centro Storico e già disciplinati da altra normativa;
- zona normativa “*Dt91*” sita in via Leinì - eliminazione perimetro SUE: correzione errore cartografico e attribuzione sigla “*Ga50*” all’interno del SUE e la sigla “*Dt91*” all’esterno;
- inserimento riferimenti grafici mancanti sulla Tav. 5 “*Centro Storico e Cascine*” relativamente al nucleo storico di Cascina Vagliè;
- inserimento nei Quadri Sinottici delle note della Variante Parziale n. 31;
- tabella 20bis dei Quadri Sinottici eliminazione della prima sigla “*Ha35*” poiché ripetuta e suddivisione della successiva “*Ha35*” in a e b;
- tabella 20bis dei Quadri Sinottici eliminazione della sigla “*Ha39*” poiché abrogata con Variante Strutturale n. 30
- tabella 20bis dei Quadri Sinottici eliminazione della sigla “*Ha46*” poiché abrogata con Variante Strutturale n. 24.

3) Modifiche/specifiche relative alle norme attuative del PRG:

- art. 10 - Parametri edilizi: definizioni - modifica denominazione
- art. 16 - Immobili per servizi sociali ed attrezzature di interesse generale - introduzione specificazione normativa area “*W5/I*”;
- art. 26bis - “*PPE/PRIU Antibioticos*” - specificazione normativa per l’attuazione delle aree comprese all’interno del PPE Antibioticos;
- art. 39 - Aree agricole produttive - specificazione normativa relativa all’area agricola orticola “*a.i.a.s.2*”
- art. 53 - Interventi edilizi di nuova costruzione - specificazione normativa relativa alle distanze per fabbricati per dare coerenza al disposto dell’ articolo 24 delle NTA;
- art. 60bis - Criteri di localizzazione delle attività commerciali - aggiornamento con quanto approvato per i criteri commerciali;
- art. 63 - Vincolo ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 ed edifici classificati tra i beni culturali del PRG - specificazione normativa per determinare il posizionamento della fascia di tutela paesaggistica di 150 m relativa al tracciato dell’autostrada TO-AO, recepimento parere regionale;
- art. 69 - Norme specifiche per particolari aree - specificazione normativa relativa all’inumazione animali da affezione.

La documentazione di Variante esplicita che i suddetti oggetti non contengono interventi soggetti a procedure di VIA, non prevedono la realizzazione di nuovi volumi non ricadenti in contesti già edificati, né comportano interventi di nuovo impianto insediativo.

Non sono inoltre previste variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente.

La variante interessa un immobile soggetto ai disposti del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, senza apportare modifiche all’ambito individuato né alle norme di tutela e salvaguardia ad esso afferenti, limitandosi a variare il tipo di strumento attuativo previsto dal PRG vigente. Riporta, sinteticamente, la conformità con la pianificazione sovracomunale, con il Piano di Zonizzazione Acustica e con le condizioni di rischio idrogeologico;

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e dalla L.R. n. 17 del 12 agosto 2013, la deliberazione C.C. n. 71 del 31 ottobre 2014 di adozione della Variante n. 32 al P.R.G.C. vigente “ ... *contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui ... la stessa ... è classificata come parziale ...*”;

dato atto che, l'Amministrazione Comunale, ha avviato la fase di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e trasmesso agli Enti Competenti in materia ambientale la documentazione necessaria;

visto il parere espresso con nota prot. n. 0146121/2014/LB6-Tit.: 10.4.2 del 17 Settembre 2014 dal Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia, in qualità di “*Soggetto con competenze ambientali*” di non assoggettabilità alla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica;

dato atto che l'Organo Tecnico comunale esaminati i pareri espressi dagli Enti competenti - A.R.P.A., Provincia - in data 14 ottobre 2014 - ha dichiarato la non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

dato altresì atto, che ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalle L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e L.R. 17 del 12 agosto 2013, la deliberazione C.C. n. 71 del 31 ottobre 2014 di adozione della Variante al P.R.G.C. contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia “PTC2”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5 dell'articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 dell'articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*” e del comma 2 dell'articolo 50 “*Difesa del suolo*”;

tenuto conto che ricade sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e s.m.i.;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 26/12/2014;

visto il parere del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 17/11/2014;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale 32 al P.R.G.C. del Comune di Settimo Torinese, adottato con deliberazione C.C. n. 71 del 31 ottobre 2014, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 32 al P.R.G.C. vigente non sono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al di Comune Settimo Torinese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to G. Formichella

Il Vicepresidente
f.to A. Avetta